



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811 Fax 0835593852

AREA TECNICA

città di Francesco



Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 597 DEL 01.07.2019

N° 9186 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1088 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA	Nr. d'ordine 278	del 26/06/2019
OGGETTO: Sentenza n.160/2009 – Corte di Appello di Potenza. Fallimento Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale snc IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE DI acquisizione definitiva delle aree già di proprietà C.D.F. COSTRUZIONI		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 DEL TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267		UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO __2019_____ Interv. n. _____ Cap./art.352/2/_____ Impegno n.1635 / 2018
Data _28/06/2019	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (rag. Antonio DAMIANO)	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.

Premesso:

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 373 del 29. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi e che con successiva deliberazione consiliare n. 376 del 28. 12. 1988 si approvava il progetto esecutivo I° stralcio dello stesso P.I.P.;
- che la ditta C.D.F. COSTRUZIONI da Montalbano Jonico risultava proprietaria di mq.12.920 ricadenti in zona P.I.P.;
- che, con propria deliberazione del 23.10.1990 n°893, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'approvazione dell'atto di concordamento per espropriazione di terreno di proprietà C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo in zona P.I.P., con liquidazione definitiva dell'indennità;
- che, con contratto del 31.10.1990 rep. 54, a rogito del Segretario comunale, registrato a Pisticci il al n.580 mod.1°, si procedeva all'acquisizione definitiva dell'area di proprietà C.D.F. COSTRUZIONI, inserita nella zona P.I.P., individuata catastalmente **al foglio 40 particella 61 partita catastale 12528 di mq. 12.920**, ceduta definitivamente a titolo oneroso da parte della predetta C.D.F., al prezzo di L.20.000 al mq. e quindi per complessive L.258.400.000;
 - che il Comune di Montalbano Jonico effettuava il pagamento in acconto della somma di lire 76.440.000 (settantaseimilioniquattrocentoquarantamila) mentre il relativo saldo, pari a lire 181.960.000 (centottantunomilioninovecentosessantamila), non veniva corrisposto;
 - che, su ricorso della C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c., il Presidente del Tribunale di Matera con decreto n. 523 del 5.8.1991 ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico il pagamento della somma di lire 181.960.000, oltre interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT, a decorrere dall'1.7.1991 al soddisfo, nonché le spese e competenze legali del procedimento liquidate in complessive lire 1.751.066, oltre IVA e CAP con distrazione in favore dell'avv. Nicola Nota per dichiarato anticipo;
 - che il Comune di Montalbano Jonico, con atto di citazione regolarmente notificato alla C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo s.n.c. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Matera, contestando il credito;
 - che, nelle more, il Tribunale di Matera, con sentenza n. 311 del 25. 11. 1992, dichiarava il fallimento della società "Costruzioni F.lli Favale Vincenzo e Donato S.n.c." già C.D.F. Costruzioni S.n.c. con sede in Montalbano Jonico, alla via Alfieri, n. 4, iscritta al registro delle società del Tribunale di Matera al n. 2279 esercente attività di impresa edile;

- che, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, il processo veniva interrotto e, quindi, ritualmente riassunto dal Comune di Montalbano Jonico;
- che, costituita in giudizio la Curatela del Fallimento, il processo proseguiva nella trattazione;
- che il procedimento si è concluso con sentenza n. 410 del 28.04.2003 Cron. 3422 rep. 402, notificata a questo ente in data 26.06.2003 ed acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 8669, con la quale il Tribunale di Matera rigettava l'opposizione con condanna del Comune alle spese di lite;
- che con nota del 26.06.2003, acquisita agli atti del Comune in data 27.06.2003 con prot. n. 8687, l'avv. Ferdinando Izzo trasmetteva la suddetta sentenza ed esplicava le ragioni di un eventuale appello;
- che con delibera di G.C. n.153 del 7.7.2003 si prendeva atto della detta nota e si autorizzava il sindaco pro tempore a produrre appello avverso la suddetta sentenza conferendo l'incarico all'avv. Ferdinando Izzo;
- che il procedimento si è concluso con sentenza della corte di Appello di Potenza n.160/2009 con la quale veniva, tra l'altro, parzialmente riformata la sentenza impugnata e condannato il comune al pagamento di € 93.974,50 oltre interessi dal 30.6.1991 sino al soddisfo;
- che con Deliberazione di C.C. n. 19 del del 02/05/2012, si riconosceva la legittimità, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio con obbligo riveniente dalla suddetta sentenza n. 160/2009 della Corte di Appello di Potenza, per l'importo complessivo di €. 202.835,51 (di cui €. 93.974,50 per il costo residuo delle aree, €. 92.717,76 per interessi maturati dal 30.06.1991 al 31.03.2012 ed €. 16.143,25 per spese legali come da atto di precetto del 16.01.2012, notificato al Comune dall'avv. V. Nota);
- che con la detta delibera di C.C. n.19/ 2012 si stabiliva di finanziare la spesa riconosciuta, come debito fuori bilancio in parte con mutuo della Cassa DD.PP. per € 182.019,91 (di cui € 93.974,50 per costo residuo delle aree ed €.88.045,91 per gli interessi legali) per la restante parte di € 20.815,60 con le risorse del bilancio comunale;
- che con successiva delibera di C.C. n.61 del 30.9.2012 si rettificava la precedente deliberazione del C.C. n. 19 del 02/05/2012 nel senso di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (Roma) per €. 177.539,63, anziché per €. 182.019,91 in quanto si stabiliva di coprire la differenza con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale di €. 4.480,28, risultante dal Conto di gestione approvato con deliberazione di C.C.n. 25 del 06/07/2012. Si confermava per la restante parte la predetta deliberazione di C.C. n. 19 del 02/05/2012;
- che con determina dell'Area Finanziaria n.103 del 15.10.2012 (R.G.797/2012) veniva contratto mutuo pos. N.4556272 di € 177.539,63 con la Cassa DD.PP. (cod.contratto 01/001.01) per la liquidazione del debito fuori bilancio, riveniente dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 160/2009, riconosciuto con le predette delibere di C.C. nn.19/2012 e 61/2012;
- che con precorsa corrispondenza ed in ultimo con nota del 15.02.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 05.03.2019 con prot. n.3227, l'avv. Francesco Paolo Porcari, in qualità di curatore fallimentare della costruzioni F.Ili Vincenzo e Donato Favale, chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 192.954,11 (€ 93.974,50 per sorte capitale ed € 98.979,61 per interessi), derivante dalla esecuzione della sentenza n.160/2009 della Corte di Appello di Potenza;
- che l'avv. Francesco Chita, legale incaricato dal curatore fallimentare avv. Porcari, con nota del 5.4.2019 prot.n. 4949, invitava e diffidava formalmente questo Ente al pagamento, in favore del fallimento dichiarato con sentenza 30/1992 dal tribunale di Matera, della somma derivante dalla succitata sentenza n. 160/2009 per un ammontare di € 193.055,03 di cui € 93.974,50 per sorte capitale ed € 99.080,53 a titolo di interessi legali;

RITENUTO ormai indilazionabile procedere all'acquisizione definitiva delle aree oggetto del contenzioso di cui al contratto del 31.10.1990 rep. 54;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla stipula avvalendosi del rogito di uno studio notarile, sia perché trattasi un atto complesso che al fine di non incorrere in errori che potrebbero compromettere la validità dell'atto;

DATO ATTO che dopo aver interpellato alcuni notai lo studio notarile Giuseppe DISABATO con sede in via Roma n.10 –MATERA- ha dichiarato la propria disponibilità a redigere l'atto comunicando in €.10.500,00 la spesa necessaria;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO, altresì,

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:

- 1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- 2* l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012
- 3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- 4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- 5* La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;
- 6* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- 7* il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 30/06/2019;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. **Di impegnare** per la stipula, mediante atto pubblico rogato dal Notaio dott. Giuseppe DISABATO da Matera, dell'atto di acquisizione definitiva al patrimonio comunale delle aree di cui al contratto del 31.10.1990 rep. 54 e successivi frazionamenti , di cui al Fallimento C.D.F. COSTRUZIONI dei f.lli FAVALE Vincenzo e Donato s.n.c. la somma di € 10.500,00.
2. **Di imputare** la spesa di € 10.500,00 al cap. 352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.
3. **Di dare atto** che la liquidazione avverrà con separato atto, ad incarico espletato, su presentazione di regolare fattura.
4. **Di disporre** che la presente sia trasmessa all'ufficio tecnico, segreteria e ragioneria ognuno per i provvedimenti di competenza;
5. **Di disporre**, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica f.f.
f.to Geom. Rocco BREGLIA

L'ISTRUTTORE:

f.to MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1088 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data

01.07.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 01.07.2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)